

Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8.

Legge finanziaria per l'anno 2013.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

Art. 1.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 2.

(Incentivi, contributi e rapporti con il sistema delle imprese piemontesi)

1. La Giunta regionale presenta, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, un prospetto complessivo di tutte le forme di incentivazione o di contributo corrisposte alle imprese indicando:

- a) finalità dell'intervento;
- b) settore e tipologia di soggetto finanziato;
- c) tipologia di intervento e spese finanziate per investimenti, personale, particolari categorie di assunzioni, ricerca;
- d) dotazione dell'intervento nell'anno in corso e nell'anno precedente;
- e) fonti di finanziamento con dettaglio della quota regionale ed eventuali quote statali o comunitarie;
- f) eventuale legge regionale di riferimento;
- g) eventuale programma regionale in cui la misura è inserita.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, presenta una proposta di ristrutturazione complessiva del sistema di incentivazione, ispirata ai seguenti principi:

- a) individuazione di un numero limitato di direttrici strategiche per lo sviluppo regionale, individuate, in sede di prima applicazione, nell'internazionalizzazione, nella capitalizzazione, nell'accesso al credito, nei poli di innovazione, nell'imprenditorialità giovanile e nella cooperazione;
- b) eliminazione dei contributi non coerenti con le suddette direttrici strategiche;
- c) concentrazione delle risorse su un numero limitato di interventi coerenti con le suddette direttrici strategiche;
- d) semplificazione degli oneri burocratici e amministrativi per l'accesso alle misure, nonché eliminazione di eventuali barriere all'ingresso non supportate da adeguata motivazione nei confronti di operatori economici;

e) definizione di criteri di valutazione uniformi che comprendono i risultati addizionali in ambito economico e occupazionale legati all'intervento regionale.

3. Gli uffici regionali preposti effettuano una valutazione degli effetti dei contributi e degli incentivi accordati secondo i criteri di cui al comma 2. La Giunta regionale formalizza l'abbandono delle misure delle quali non si sia riscontrata l'efficacia.

4. I principi di cui al comma 2 sono utilizzati dalle direzioni regionali competenti anche ai fini dell'attribuzione di benefici per finalità diverse da quelle dello sviluppo produttivo e imprenditoriale che vanno comunque valutate in ragione dell'impatto in termini di valorizzazione e promozione del territorio regionale.

Art. 3.

(Finanziamento alle misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa, nonché al Fondo per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura)

1. Lo stanziamento di 4.000.000,00 di euro derivante dal fondo rotativo "Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa", istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), è destinato al finanziamento dei contributi previsti dal comma 1 del predetto articolo, nonché al finanziamento del "Fondo per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura", istituito ai sensi della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per le attività produttive) e successive modifiche ed integrazioni, per i contributi previsti dagli articoli 33 e 48 della l.r. 34/2008.

Art. 4.

(Contenimento delle spese di funzionamento)

1. Entro il 30 giugno 2013 gli amministratori di enti, agenzie, consorzi, società direttamente partecipate o partecipate dalle finanziarie regionali, in cui la Regione sia socio unico o di maggioranza, devono procedere alla verifica dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, al fine di procedere al contenimento delle spese di funzionamento.

2. Contestualmente alla presentazione del bilancio annuale da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Regione deve procedere alla verifica dei documenti presentati e subordinare l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla condivisione dei suddetti documenti.

Art. 5.

(Messa in liquidazione della Tenuta Cannona s.r.l. e CRe.SO s.c.r.l. e partecipazione ad una fondazione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura)

1. Ai fini di concorrere agli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la Regione promuove la messa in liquidazione della Tenuta Cannona s.r.l. e di CRe.SO s.c.r.l.. La Giunta regionale adotta, di concerto con gli altri soci, gli atti necessari al fine di procedere alla messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2013.

2. Allo scopo di garantire continuità e rafforzamento ad una politica regionale di sostegno alla ricerca e all'innovazione in agricoltura, entro la stessa data di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione di una fondazione, secondo le procedure previste dal codice civile.

3. La Regione partecipa alla fondazione di cui al comma 2, iscritta nel registro delle personalità giuridiche private tenuto dalla Regione Piemonte, alle seguenti condizioni:

a) la fondazione intervenga per promuovere la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico con particolare riguardo alle tecniche e tecnologie sostenibili nel settore agroalimentare. In particolare la fondazione ha lo scopo di realizzare e sviluppare attività finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del

sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese;

b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino, nella fase costituente ovvero successivamente, enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, con particolare riferimento ai soggetti impegnati nel settore della ricerca e nelle filiere agroalimentari piemontesi;

c) lo statuto preveda organi la cui composizione garantisca una governance snella.

4. La Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari per procedere alla partecipazione alla fondazione ed esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore.

5. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio di dotazione iniziale della fondazione e può, altresì, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività.

6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede con le risorse finanziarie iscritte nelle UPB DB11201 e DB11202 individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 6.

(Accordo di programma Regione Piemonte - Provincia di Torino - Comuni di Nichelino e Vinovo)

1. Al fine di poter dare attuazione all'Accordo di programma "Realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata 'Localizzazione I2' nei comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al Parco naturale di Stupinigi", di cui al repertorio n. 13483 del 16 maggio 2008, la Regione Piemonte, a copertura degli impegni finanziari, iscrive sul bilancio previsionale 2013-2015, nell'UPB DB12032, la somma di 6.400.000,00 euro suddivisi in 900.000,00 euro nel 2013, 2.500.000,00 euro nel 2014 e 3.000.000,00 euro nel 2015.

Art. 7.

(Ripiano debiti della Regione e delle aziende sanitarie regionali)

1. Ai fini del ripiano dei debiti della Regione, ivi inclusi i residui passivi nei confronti degli enti locali piemontesi, la Regione presenta istanza di accesso al riparto dell'anticipazione di liquidità prevista dall'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali), secondo le modalità previste dalla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo.

2. Ai fini del ripiano dei debiti delle aziende sanitarie regionali, la Regione presenta istanza di accesso al riparto dell'anticipazione di liquidità prevista dall'articolo 3 del d.l. 35/2013, secondo le modalità previste dalla lettera c) del comma 5 del medesimo articolo.

3. A partire dal 2014 quota parte del gettito dell'aliquota regionale dell'addizionale regionale IRPEF è destinata alla restituzione delle somme incassate a valere sull'anticipazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 8.

(Erogazione fondi all'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino le somme a copertura degli esborsi, stimati in euro 15.000.000,00, relativi alle obbligazioni contratte, nell'esercizio dell'attività ospedaliera, dall'Ente Ordine Mauriziano successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, e fino alla data della costituzione dell'Ente Ordine Mauriziano in Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2013, con lo stanziamento di 7.000.000,00 di euro nell'UPB DB20151 e, per gli anni successivi, con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 9.

(Partecipazione a commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale)

1. La partecipazione a commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso la Giunta regionale è disciplinata dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).

2. Le norme regionali in contrasto ed in deroga alle disposizioni previste dal comma 1 sono abrogate.

Art. 10.

(Finanziamento agli interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle attività formative erogate dal sistema della formazione professionale regionale attraverso le azioni del 'Piano nazionale scuola digitale')

1. Lo stanziamento di 400.000,00 euro, derivante dal Fondo rotativo per le Agenzie formative istituito ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009), è destinato al finanziamento di interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle attività formative, erogate dal sistema della formazione professionale regionale attraverso le azioni del 'Piano nazionale scuola digitale', previsti dall'articolo 27, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).

Art. 11.

(Diritti di istruttoria)

1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di particolare complessità finalizzate al rilascio delle autorizzazioni preventive o di altri provvedimenti tesi a conferire un vantaggio a chi ne fa istanza, nelle materie previste dalle leggi regionali di settore, la Regione Piemonte stabilisce la corresponsione di diritti di istruttoria.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con apposito regolamento disciplina le fattispecie di procedimento, al fine di stabilire:

a) le attività assoggettabili alla corresponsione di diritti di istruttoria;

b) la definizione dei criteri per la determinazione della corresponsione dei diritti di istruttoria, tenuto conto della tipologia, dei volumi e del costo degli interventi;

c) le modalità attuative della riscossione;

d) gli utilizzi previsti delle somme introitate.

3. Le risorse di cui al comma 1 vengono introitate sull'UPB DB0902 Titolo III (Entrate extra-tributarie) del bilancio regionale.

Art. 12.

(Impianti olimpici di proprietà regionale)

1. Gli impianti olimpici di innevamento programmato, come individuati all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica), e gli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci di proprietà regionale, di cui all'articolo 16 della medesima legge, sono trasferiti ai comuni oppure, se già

costituite, alle unioni di comuni nel cui territorio insistono, con vincolo all'uso pubblico, unitamente alle servitù già costituite a favore della Regione connesse alla gestione delle medesime piste.

2. Gli impianti insistenti su più ambiti comunali sono trasferiti ai comuni in regime di comproprietà in quote proporzionali alla dimensione degli impianti gravanti sui rispettivi territori o alle corrispondenti unioni di comuni, ove già costituite. La gestione degli impianti è unitaria ed è effettuata in forma associata.

3. Ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 è data attuazione con decreti del Presidente della Giunta regionale che, ai fini dell'opponibilità ai terzi, vengono trascritti a cura e a spese della Regione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

4. I comuni subentrano alla Regione nella titolarità dei rapporti relativi alla gestione degli impianti sino alla loro naturale scadenza.

5. Per l'esercizio e per la conservazione degli impianti oggetto di trasferimento la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede un contributo forfetario determinato annualmente sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Tale contributo può essere incrementato in relazione ad eventuali esigenze di revisione degli impianti.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti e, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, quelli da assumere per la produzione della neve artificiale e per il mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti fino all'entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino al loro completo trasferimento ed esercizio da parte dei Comuni.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si fa fronte con le risorse di cui all'UPB DB18091 individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 13.

(Aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, nonché per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del d.l. 35/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a) per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,40 per cento;
- b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro mila: 0,90 per cento;
- c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 euro: 1,00 per cento;
- d) per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00 euro: 1,07 per cento;
- e) per i redditi oltre 75.000,00 euro: 1,10 per cento.

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,40 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,90 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,00 per cento permane sul terzo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,07 per cento permane sul quarto scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,10 per cento permane sul quinto scaglione di reddito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la progressività a cui è informato il sistema tributario e la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Art. 14.

(Norme in materia pensionistica)

1. Per gli anni 2013 e 2014, stante l'attuale situazione economico – finanziaria, al fine di pervenire ad una riduzione dei costi del personale e per favorire l'ottimizzazione delle strutture organizzative, la Regione, gli enti strumentali, gli enti ausiliari, le agenzie regionali e le aziende del servizio sanitario regionale per il personale del ruolo non sanitario, possono valersi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. I posti che si liberano in corso d'anno per effetto dell'attuazione delle misure di cui al comma 1 vengono soppressi con rideterminazione annuale delle dotazioni organiche.

Art. 15.

(Incentivo all'utilizzo del lavoro a tempo parziale)

1. La Regione Piemonte promuove e incentiva l'utilizzo da parte del personale regionale di tipologie di lavoro a tempo parziale nell'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti.

Art. 16.

(Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale)

1. Al fine di favorire i processi di riorganizzazione degli uffici regionali e di razionalizzazione dell'utilizzo del personale senza aumentare la relativa spesa, la Regione Piemonte, negli anni 2013 e 2014, può proporre al personale dell'area dirigenziale e delle categorie la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo un'indennità supplementare quantificata fino ad un massimo di ventiquattro mensilità.

2. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 i dipendenti a tempo indeterminato, in servizio nei ruoli regionali al 1° gennaio 2013, con un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno venti anni. La risoluzione anticipata non si applica ai dipendenti che richiedono la risoluzione del rapporto di lavoro per trasferimento o instaurazione di rapporto di lavoro presso altra pubblica amministrazione.

3. L'accettazione da parte dell'amministrazione regionale delle istanze di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro è subordinata all'aderenza delle medesime alle esigenze organizzative e finanziarie della Regione, nonché al rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscono, sentita la commissione consiliare competente, le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e i criteri di corresponsione dell'indennità supplementare ai dipendenti regionali, previa attuazione delle relazioni sindacali.

5. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è corrisposta in quote semestrali.

6. I posti in organico occupati dai dipendenti, sia dell'area dirigenziale che delle categorie, lasciati vacanti a seguito della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sono soppressi.

7. La deliberazione di cui al comma 4 stabilisce l'ulteriore caso di esclusione dal beneficio della risoluzione anticipata e la non corresponsione della relativa indennità supplementare:

a) per l'entrata in vigore di disposizioni legislative che consentono l'applicazione, nei confronti dei dipendenti della Regione Piemonte e degli enti dipendenti e strumentali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del d.l. 95/2012 della risoluzione unilaterale, senza necessità di motivazione, disciplinata dall'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di cui all'UBP DB07051 individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 17.

(Incentivazione della mobilità individuale del personale dipendente a seguito del procedimento di riassetto dei livelli di governo)

1. La Regione persegue fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica anche attraverso il riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte.

2. Nell'ambito del percorso intrapreso con l'approvazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), basato su misure di riorganizzazione dell'esercizio di funzioni e dei servizi comunali da gestire in forma associata, i comuni possono proporre accordi con la Regione Piemonte aventi ad oggetto procedimenti di mobilità volontaria di personale regionale, qualora si ravvisi l'esigenza di rafforzare e rendere organico, attraverso l'acquisizione di personale qualificato, l'esercizio di funzioni e servizi da parte dell'ente locale.

3. Nell'ottica di un miglior governo delle risorse e di una complessiva razionalizzazione organizzativa, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), attraverso la copertura dei posti vacanti degli organici degli enti locali, la mobilità individuale verso gli enti locali stessi del proprio personale che trova vantaggio nel trasferimento nell'ente locale più vicino al luogo di residenza con il miglioramento della gestione dei tempi di vita e di lavoro.

4. L'incentivazione è stabilita in termini finanziari attraverso il trasferimento delle risorse relative al trattamento economico del dipendente trasferito nella misura del 50 per cento per il periodo fino a cinque anni consecutivi.

5. Il personale trasferito mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.

6. La Giunta regionale definisce, previa attuazione delle relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali, i criteri per il trasferimento del personale di cui al comma 3, le modalità relative alla definizione degli oneri economici diretti e riflessi e delle forme di incentivazione finanziaria, in conformità a quanto previsto al comma 4.

7. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato di cui al comma 3 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dell'articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa connessa ai trasferimenti di personale agli enti locali.

8. I processi di mobilità del personale di cui al comma 3 non rilevano altresì ai fini di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa connessa ai trasferimenti di personale agli enti locali.

9. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte con le risorse di cui all'UPB DB07051 individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 18.

(Prestazioni straordinarie)

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del 1° aprile 1999, alle particolari attività e agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;

c) alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.

Art. 19.

(Piano di riordino delle Agenzie territoriali per la casa)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2013, un disegno di legge relativo al piano di riordino delle Agenzie territoriali per la casa sulla base dei criteri di economicità, efficacia ed omogeneità.

Capo II.

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 20.

(Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50)

1. L'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del difensore civico) è sostituito dal seguente:

"Art. 20. (Indennità e missioni)

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità mensile pari a 4.315,855 euro.

2. Al difensore civico è corrisposto il trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali."

2. La legge regionale 4 febbraio 2008, n. 4 (Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 'Istituzione dell'Ufficio del difensore civico') è abrogata.

Art. 21.

(Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali, gli enti, gli istituti e le associazioni culturali presentano documentate richieste di finanziamento per attività di carattere culturale nel periodo dal 20 maggio al 20 giugno di ogni anno."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 58/1978 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo sono annualmente definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, acquisito il parere favorevole e vincolante della commissione consiliare competente.

1 ter. A sostegno di specifiche tipologie di attività di carattere culturale e a seguito della individuazione di idonee risorse finanziarie, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è facoltà della Giunta regionale approvare con deliberazione eventuali bandi per l'assegnazione di contributi annuali."

Art. 22.

(Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 (Disciplina delle Case di Cura private) è sostituito dal seguente:

"2. L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio piemontese sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento."

Art. 23.

(Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è inserito il seguente:

"1 bis. I servizi minimi di cui al comma 1 devono assicurare in particolare, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale:

- a) l'integrazione fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e fra i differenti modi di trasporto;
- b) il pendolarismo scolastico e lavorativo;
- c) la fruibilità da parte degli utenti dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
- d) le esigenze di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;
- e) la necessità di trasporto delle persone con disabilità."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente:

"2.1 Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in ordine alla validità dei contratti di servizio, in fase di prima attuazione dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli enti possono stipulare contratti di durata inferiore ai sei anni al fine di favorire, all'interno dei bacini ottimali individuati con provvedimento della Giunta regionale, l'allineamento ad un'unica data delle scadenze dei nuovi contratti di servizio con quelli in essere già affidati con procedure di gara".

Art. 24.

(Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni) è sostituito dal seguente:

"1. L'indennità mensile di funzione ai componenti del CO.RE.COM., per dodici mensilità, è così determinata:

- a) al Presidente un importo pari a 2.589,51 euro;
- b) al Vicepresidente un importo pari a 1.726,34 euro;
- c) all'altro componente un importo pari a 1.726,34 euro."

2. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 1/2001 è sostituito dal seguente:

"4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un rimborso spese onnicomprensivo calcolato moltiplicando la distanza tra la sede istituzionale dell'ente locale di appartenenza e la sede di svolgimento delle sedute per un quinto del costo di un litro di benzina."

Art. 25.

(Inserimento del Capo III Bis nella legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)

1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), è inserito il seguente:

"Capo III Bis - Collegio dei revisori dei conti

Art. 40 bis. (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)

1. E' istituito, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 70 bis dello Statuto, il Collegio

dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato Collegio, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, che opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive competenze, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

2. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi), in ordine all'attestazione di regolarità della nota di rendicontazione dei gruppi consiliari.

Art. 40 ter. (Composizione e nomina del Collegio)

1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 40 octies e previa verifica, in capo agli estratti, del possesso dei requisiti come definiti ai sensi del medesimo articolo 40 octies. All'estrazione a sorte provvede l'Ufficio di Presidenza.

2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

Art. 40 quater. (Pareri obbligatori)

1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati. Il parere del Collegio è allegato alla relazione ai disegni di legge.

2. Il parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento, di variazione del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni.

3. Il parere sul disegno di legge di rendiconto generale ne attesta la corrispondenza alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I pareri del Collegio sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine la Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge, dando atto di ciò nella relazione.

5. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

Art. 40 quinquies. (Altre funzioni del Collegio)

1. Il Collegio, oltre a quanto stabilito dall'articolo 40 quater:

- a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale;
- b) vigila, nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
- d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- e) riferisce alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

2. Il Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento interno, può richiedere al Collegio pareri in ordine a provvedimenti legislativi o deliberativi in materia di bilancio, assestamento e rendiconto. I pareri sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il Consiglio regionale può prescindere dall'espressione del parere.

3. Ai fini dell'attività del Collegio per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 gli uffici del Consiglio regionale forniscono il necessario supporto tecnico.

Art. 40 sexies. (Modalità di esercizio delle funzioni)

1. I componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti necessari a garantire l'adempimento delle funzioni di cui all' articolo 40 quinquies.

2. Il Collegio, se richiesto, interviene alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni consiliari dedicate all'approvazione dei disegni di legge di cui all'articolo 40 quater, comma 1.

3. La Giunta regionale assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 40 septies. (Funzionamento del Collegio)

1. Le funzioni del Collegio sono esercitate collegialmente, su iniziativa del presidente del Collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

2. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

3. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

4. I singoli componenti possono eseguire, anche individualmente, le ispezioni e i controlli di natura contabile necessari all'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 40 quinquies, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti le risultanze di tali attività, in apposita seduta collegiale, da convocarsi tempestivamente.

5. Il Collegio approva il verbale delle sedute, comprensivo delle decisioni adottate e dei pareri espressi.

6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze. I verbali sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione consiliare competente.

7. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 40 octies. (Elenco regionale dei revisori dei conti)

1. Ai fini dell'articolo 40 ter, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte.

2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale recepisce i criteri per l'iscrizione nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e definisce le modalità di tenuta dell'elenco.

4. L'elenco è periodicamente aggiornato ed è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale.

Art. 40 novies. (Durata della carica)

1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, egli dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza;

c) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 40 duodecies.

5. Il componente del Collegio è revocabile per grave inadempimento ai doveri d'ufficio, previo contraddittorio con l'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio regionale previa

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, anche su segnalazione del Presidente della Giunta regionale.

Art. 40 decies. (Responsabilità)

1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui acquisiscono conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 40 undecies. (Indennità e rimborso spese)

1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri.

2. Nei casi di cui all'articolo 40 novies, commi 2 e 3, l'indennità è proporzionalmente ridotta.

3. Al presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, secondo le modalità e i limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 40 duodecies. (Cause di esclusione e incompatibilità)

1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori di società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e di società o enti di cui alla lettera a) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o a società o enti di cui al comma 1, lettera a) da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3. I componenti del Collegio durante il loro mandato non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso società o enti di cui al comma 1, lettera a).

4. L'incarico di revisore dei conti non è cumulabile con altro incarico di revisore presso le province o i comuni, con popolazione superiore a quindicimila abitanti, ricadenti nel territorio regionale.

Art. 40 terdecies. (Disposizione finanziaria in materia di Collegio dei revisori dei conti)

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Collegio, stimati su base annua in 95.000,00 euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2013, con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dell'UPB DB05001.

2. Per il biennio 2014-2015, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8."

Art. 26.

(Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte) la parola "prevalente" è sostituita da "totale"; le parole da "possono partecipare" fino a "oggetto sociale" sono eliminate.

2. L'articolo 3 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Comitato di indirizzo)

1. La Giunta regionale approva le linee di indirizzo a cui si uniforma il programma di attività della società, previo parere della commissione consiliare competente che deve essere espresso nei trenta giorni successivi all'invio. Decorso tale termine la Giunta adotta tali linee di indirizzo.

2. Un comitato di consultazione, presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato, rappresentativo delle associazioni economiche di categoria e degli enti che a vario titolo operano nel campo dell'internazionalizzazione, esprime proposte per l'elaborazione delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Le modalità di funzionamento del comitato di consultazione sono demandate ad apposita delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente."

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13/2006 è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 13/2006 le parole da "previste nell'ambito" fino a "anni 2006-2008" sono eliminate; le parole da "a partire" fino a "sono richiesti" sono eliminate; la parola "UPB S1041" è sostituita dalla "UPB SB01031"; le parole da "e UPB 17041" fino a "anni 2006-2008" sono eliminate.

Art. 27.

(Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 25)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum) è sostituito dal seguente:

"1. Ai componenti della Commissione è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza pari a 220 euro e un rimborso spese calcolato moltiplicando la distanza, andata e ritorno, tra la residenza e la sede della riunione con il costo chilometrico medio d'esercizio riferito ad un'autovettura a benzina di segmento di tipo "D" definito annualmente dall'Ufficio di Presidenza sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I. ".

Art. 28.

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) sono abrogati.

2. L'articolo 25 della l.r. 37/2006 è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 37/2006 è sostituito dal seguente:

"1. Le tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di cui al numero d'ordine 18 del Titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) vengono rideterminate come nell'allegata tabella A. ".

4. Il comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 37/2006 è abrogato.

5. L'articolo 32 della l.r. 37/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 32 (Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui al comma 1 dell'articolo 27, ed introitate su appositi capitoli dell'UPB DB0902, sono iscritte prioritariamente ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 14 giugno 1990, n. 158 su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB11111, relativi alle materie inerenti alla gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca di seguito specificate:

a) spese per iniziative di divulgazione in materia di pesca;

b) spese per iniziative regionali previste dalla pianificazione regionale e per studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca e per rimborsi e gettoni di presenza ai componenti del comitato consultivo regionale tecnico-scientifico;

c) contributi per la realizzazione di progetti e attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e della pesca;

d) spese per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne in merito alla tutela della fauna ittica;

e) trasferimenti per iniziative di tutela della fauna ittica.

2. Per l'esercizio delle funzioni conferite alle province si fa fronte mediante lo specifico fondo istituito dall'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), il cui stanziamento è iscritto nell'UPB DB05011.

3. Le tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di cui all'articolo 27, comma 1, sono versate alla Regione e le soprattasse sono versate alla provincia di residenza del pescatore.

4. Alle spese relative alla pianificazione regionale e per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia di tutela degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca si provvede in deroga all'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'Amministrazione regionale).

5. Alla spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)."

6. Nel testo della l.r. 37/2006 le parole "istruzioni operative di dettaglio" e "istruzioni operative" sono ovunque soppresse.

Art. 29.

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è abrogata.

2. Dopo l'articolo 16 della l.r. 38/2006, è inserito il seguente:

" Art. 16 bis (Sospensione dell'autorizzazione)

1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2."

3. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente:

"1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza l'autorizzazione o quando questa è stata revocata o sospesa o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 12.000,00 euro".

4. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente:

"2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro, ad eccezione della violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro."

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 38/2006, è inserito il seguente:

"1 bis. La riqualificazione degli operatori in attività costituisce requisito indispensabile per ottenere il marchio regionale di qualità di cui all'articolo 23. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua specifici percorsi di formazione, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale."

Art. 30.

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica in ambito regionale, di migliorare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza degli acquisti, nonché di ottimizzare le relative procedure mediante la centrale di committenza regionale,

alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. 'S.C.R. – Piemonte'. Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte 'ARES – Piemonte') sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 è inserito il seguente:

"1 bis. Alla SCR-Piemonte S.p.A. sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3".

3. All'articolo 2, comma 2 della l.r. 19/2007 le parole "le funzioni e le competenze proprie di una centrale di committenza" sono soppresse e sostituite dalle seguenti parole "le funzioni di cui al comma 1".

4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 sono soppresse le seguenti parole "previa autorizzazione della Giunta regionale".

5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 dopo le parole "sistemi dinamici di acquisizione" sono aggiunte le seguenti "ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale".

6. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 dopo le parole "di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori" sono aggiunte le seguenti "la stipula di convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2000') di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo".

7. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

"2. Fermi gli ulteriori vincoli previsti della normativa statale e regionale di utilizzazione dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2007'), per le funzioni di cui all'articolo 2, la Regione e i soggetti di cui al comma 1, lettera a), ricorrono agli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione posti in essere dalla SCR-Piemonte S.p.A.. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), hanno facoltà di ricorrere alla SCR-Piemonte S.p.A..".

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 19/2007 è inserito il seguente:

"2 bis. Per le attività indicate all'articolo 2 è stabilito un meccanismo di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario degli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione posti in essere dalla SCR-Piemonte S.p.A. il quale è tenuto a versare una commissione non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'applicazione della commissione, nonché per la definizione dell'entità della stessa."

9. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono organi della società l'assemblea dei soci, il consiglio di sorveglianza ed il consiglio di gestione ai sensi dell'articolo 2409 octies e seguenti del codice civile.

2. Il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o, in alternativa, può nominare uno o più direttori generali."

10. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007 le parole "amministrazione, previo parere della Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente "gestione".

Art. 31.

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28)

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) è sostituito dal seguente:

"5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione sulla base delle istanze presentate dalle famiglie, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27, che definisce:

- a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie;
- b) l'entità massima dell'assegno di studio erogabile;
- c) l'importo dell'assegno per ogni ordine di scuola;
- d) l'importo dell'assegno per ogni fascia di reddito;
- e) la percentuale di rimborso della spesa;
- f) il limite della situazione reddituale per poter accedere all'assegno;
- g) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie."

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 28/2007 è aggiunto il seguente:

"6 bis. La Giunta regionale approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento, l'importo minimo, i termini di presentazione delle istanze e di erogazione degli assegni di studio di cui al comma 1."

Art. 32.

(Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 20 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica), dopo le parole "Corpo della Guardia di Finanza," sono aggiunte le parole "al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:

"2 bis. I soggetti di cui all'articolo 45, che siano proprietari o gestiscano piste da sci sulle quali insistono impianti di innevamento già di proprietà regionale trasferiti agli enti locali, non possono accedere alle agevolazioni previste dal comma 2 per le medesime piste."

Art. 33.

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il capitale ricavato dalle suddette sanzioni dovrà essere reimpiegato prioritariamente nel settore agricolo, tramite aiuti finanziari a soggetti pubblici o privati che adoperano in tale settore".

2. Al comma 7 bis dell'articolo 61 della l.r. 22/2009, dopo le parole "enti strumentali", sono inserite le seguenti "ed ausiliari".

3. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 61 della l.r. 22/2009 è aggiunto il seguente:

"7 ter. Al personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, nonché al personale non dirigente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali ed ausiliari, che abbia terminato il periodo di esonero supplementare di cui al comma 7 bis e non ha visto accolta la propria istanza per l'accesso ai benefici per i cosiddetti lavoratori salvaguardati ai sensi dell'articolo 24, commi 14 e 15, del d.l. 201/2011 e del decreto interministeriale 1° giugno 2012, continua ad essere corrisposto il trattamento economico pari al 50 per cento, oltre al versamento dei contributi a carico delle rispettive amministrazioni. La corresponsione del suddetto trattamento economico cessa sia in caso di maturazione del diritto a pensione sia nell'ipotesi di riconoscimento dei benefici dei cosiddetti lavoratori salvaguardati."

Art. 34.

(Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38)

1. La rubrica del Titolo III della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno), è sostituita dalla seguente 'Disciplina delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia'.

2. Dopo l'articolo 13 della l.r. 38/2009 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis. (Attività di tintolavanderia)

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia) è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di tintolavanderia, nella SCIA di cui al comma 1, è designato un responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia ed è titolare di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, della l. 84/2006, sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali."

Art. 35.

(Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2010, n. 3)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 17 dicembre 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è inserito il seguente:

"2 bis. In relazione alle finalità statutarie, l'attività istituzionale delle A.T.C. inerente gli alloggi di edilizia sociale non può configurarsi di tipo commerciale, in quanto connessa all'esercizio di funzioni dirette alla salvaguardia della coesione sociale e alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente:

"5bis. In caso di liquidazione della A.T.C. ai sensi dello Statuto, l'eventuale avanzo di patrimonio è devoluto alla Regione o, su indicazione della stessa, ad enti non commerciali svolgenti analoga attività istituzionale."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 3/2010 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Alle A.T.C. non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti lavoratori o collaboratori. Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere reinvestiti in via esclusiva per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale, mediante incremento del patrimonio residenziale e dei relativi servizi, oltretutto per la riqualificazione dell'esistente patrimonio immobiliare di edilizia sociale. "

Art. 36.

(Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2010 n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011) è sostituito dal seguente:

"1. Gli importi di cui all'allegato B della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) sono così modificati:

- a) per l'esercizio finanziario 2011: 1.650.000,00 euro;
- b) per l'esercizio finanziario 2012: 3.210.009,00 euro;
- c) per l'esercizio finanziario 2013: 4.000.000,00 euro;
- d) per l'esercizio finanziario 2014: 1.850.000,00 euro."

Art. 37.

(Modifica alla legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 16)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi) è aggiunto il seguente:

"5 bis. Quanto previsto dal comma 5 non si applica ai gruppi consiliari che non possono predisporre la nota riepilogativa in quanto i necessari documenti contabili non sono nella disponibilità del Presidente del gruppo consiliare o dei consiglieri regionali appartenenti al gruppo stesso per ragioni indipendenti dalla loro volontà".

Art. 38.

(Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18)

1. L'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie) è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Finanziamento straordinario per la ferrovia in concessione denominata Torino-Ceres)

1. Per gli anni finanziari 2013-2014-2015 è autorizzata una spesa complessiva di 18.000.000,00 di euro da utilizzarsi per il completamento e il funzionamento della ferrovia Torino-Ceres, secondo la seguente scadenza temporale: per l'anno 2013, 6.000.000,00 di euro; per l'anno 2014, 6.000.000,00 di euro; per l'anno 2015, 6.000.000,00 di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nel triennio 2013-2015 sull'UPB DB12022."

2. L'articolo 11 della l.r. 18/2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. (Contributo straordinario alla Fondazione Stadio Filadelfia)

1. Al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia la ricostruzione dell'impianto Filadelfia, è concesso alla Fondazione un contributo straordinario massimo pari a 3.500.000,00 di euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto annualmente per un importo non superiore a 275.000,00 euro e non oltre i quindici anni complessivi ed è finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione per la ricostruzione del complesso sportivo.

3. L'amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, concede una garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini sportivi di durata massima quinquennale fino a 3.500.000,00 euro, rinnovabile fino ad estinzione del mutuo, da contrarsi da parte della "Fondazione Stadio Filadelfia", costituita ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008).

4. La garanzia di cui al comma 3 è concessa a condizione che il progetto sia conforme alle norme statutarie approvate con deliberazione della Giunta regionale, sia stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la possibilità di utilizzo delle strutture anche in funzione delle

esigenze della collettività locale, siano regolati con convenzione i rapporti tra Regione Piemonte e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DB18112, secondo le modalità di cui al comma 2, mentre agli eventuali oneri di cui al comma 3 si fa fronte con la disponibilità finanziaria dell'UPB DB09022. Tali risorse sono individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

6. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) di cui all'articolo 4 della l.r. 7/2001."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 18/2012 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. A decorrere dal 1° luglio 2013, senza ulteriori oneri a carico del bilancio, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress), individuandolo tra i dirigenti regionali, al fine di definire le procedure in essere e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti. Dal 1° luglio 2013 cessano i rapporti di lavoro e le collaborazioni a vario titolo in essere alla medesima data.

2 ter. La gestione liquidatoria ha una durata di diciotto mesi. Il commissario liquidatore provvede all'accertamento della situazione debitoria e creditoria dell'Aress e presenta le risultanze dell'attività e una relazione finale alla Giunta regionale."

Capo III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale, di cui all'articolo 22, continuano a trovare applicazione le disposizioni relative alla definizione dei requisiti delle case di cura private di cui all'allegato A della l.r. 5/1987, nonché quelle contenute in altri specifici provvedimenti amministrativi.

2. La rideterminazione delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca, di cui all'articolo 27, comma 1, della l.r. 37/2006, come sostituito dall'articolo 28 della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti della Giunta regionale è data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, ivi inclusa l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale della SCR-Piemonte S.p.A..

4. Le tintolavanderie già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno ancora individuato il responsabile tecnico, ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 della l.r. 38/2009, come inserito dall'articolo 34 della presente legge, provvedono alla sua designazione entro il 30 settembre 2015 mediante una comunicazione al SUAP territorialmente competente. In caso contrario non possono proseguire nell'attività.

5. A causa della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico finanziario nazionale e regionale e della drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 i vincoli di destinazione di spesa alle entrate proprie regionali previsti dalla legislazione regionale non trovano applicazione e le relative somme introitate sono considerate a libera destinazione e finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio.

Art. 40.

(Norme finali in merito all'Aress)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni, tra quelle esercitate dall'Aress ai sensi

dell'articolo 24, comma 2 della l.r. 18/2012, che sono trasferite all'Istituto di Ricerche economico sociali del Piemonte (Ires), il quale le esercita secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12).

2. Per le finalità di cui al comma 1, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'Ires recluta le necessarie risorse professionali.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte mediante un finanziamento a valere sull'accantonamento del fondo sanitario.

Art. 41.

(Norma finale in merito al Collegio dei revisori dei conti)

1. In sede di prima applicazione del Capo III Bis della l.r. n. 7/2001, come introdotto dall'articolo 25 della presente legge, ai fini della presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 40 octies della l.r. 7/2001, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet del Consiglio regionale.

2. L'elenco di cui al comma 1, è costituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo quanto previsto dall'articolo 40 octies della l.r. 7/2001.

3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina i componenti del Collegio, secondo le modalità di cui all'articolo 40 ter della l.r. 7/2001, entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'elenco.

4. L'insediamento del Collegio avviene entro trenta giorni dall'avvenuta nomina.

Capo IV.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 42.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 maggio 2013

Roberto Cota

Allegato A (art. 1)
Allegato B (art. 28)



*Assessorato Bilancio e Finanze
Direzione Risorse finanziarie
Settore Bilancio*

*Allegato A)
al d.d.l. n.299 “Legge finanziaria per l’anno 2013”*

Licenziato dal Consiglio Regionale in data 3 maggio 2013

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
LEGGE REGIONALE N. 1972/000010			4.825.000,00	3.800.000,00	2.787.342,00	2.787.342,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.825.000,00	3.800.000,00	2.787.342,00	2.787.342,00
		DB07051	1.200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		DB09021	3.625.000,00	3.100.000,00	2.087.342,00	2.087.342,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/000012			8.902.000,00	6.321.000,00	6.321.000,00	6.321.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.902.000,00	6.321.000,00	6.321.000,00	6.321.000,00
		DB09101	8.902.000,00	6.321.000,00	6.321.000,00	6.321.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19061	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000004			3.693.141,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.693.141,00	0,00	0,00	0,00
		DB05011	3.693.141,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/000048			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		SB01041	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/000054			1.444.141,15	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.444.141,15	0,00	0,00	0,00
		DB14222	1.444.141,15	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/000033			8.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		DB05001	8.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000006			5.521.043,92	2.596.351,88	1.469.859,00	1.469.859,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.521.043,92	2.596.351,88	1.469.859,00	1.469.859,00
		DB06061	220.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		DB06081	530.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB09101	3.135.600,00	1.469.859,00	1.469.859,00	1.469.859,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB10001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12041	443,92	0,00	0,00	0,00
		DB15001	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
		DB21001	187.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	1.400.000,00	1.048.492,88	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000048			50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB08301	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08302	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000056			301.000,00	312.000,00	394.740,00	394.740,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		301.000,00	312.000,00	394.740,00	394.740,00
		DB08001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08041	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08981	301.000,00	312.000,00	394.740,00	394.740,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000063			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB07051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000037			30.000,00	290.000,00	250.000,00	250.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		30.000,00	290.000,00	250.000,00	250.000,00
		DB18141	30.000,00	290.000,00	250.000,00	250.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000038			1.660.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB14042	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000045			0,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	50.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB18031	0,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000058			64.516.215,00	40.069.223,00	8.200.000,00	2.782.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			64.516.215,00	39.453.805,52	8.200.000,00	2.782.000,00
		DB15131	16.215,00	0,00	0,00	0,00
		DB18001	64.500.000,00	38.983.805,52	8.200.000,00	2.782.000,00
		DB18011	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		DB18031	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		DB18131	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21031	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	615.417,48	0,00	0,00
		DB18002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18012	0,00	405.712,52	0,00	0,00
		DB18032	0,00	114.781,00	0,00	0,00
		DB18122	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18132	0,00	94.923,96	0,00	0,00
		DB21032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000063			7.864.474,39	4.809.028,50	1.800.000,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			5.579.932,18	4.209.028,50	1.800.000,00	0,00
		DB11131	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11171	665.000,00	537.000,00	0,00	0,00
		DB11181	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11191	1.018.994,53	1.072.028,50	1.200.000,00	0,00
		DB11201	2.751.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00
		DB11211	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11981	304.937,65	0,00	0,00	0,00
		DB14241	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14251	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		DB14261	800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			2.284.542,21	600.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB11162	978.065,40	0,00	0,00	0,00
		DB11192	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11202	106.476,81	0,00	0,00	0,00
		DB11212	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11222	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB14262	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000069			0,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	200.000,00	0,00	0,00
		DB16131	0,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000078			0,00	1.480.702,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	1.480.702,00	0,00	0,00
		DB18011	0,00	1.480.702,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1979/000012			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14241	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000011			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000028			0,00	230.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	230.000,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	230.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000039			130.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		130.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		DB11181	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11182	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000064			1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		DB07051	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000067			600.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		600.000,00	550.000,00	0,00	0,00
		DB14141	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000068			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB18131	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000069			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1981/000050			100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
		DB09021	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000004			10.500,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.500,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	10.500,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000032			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10121	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000040			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15131	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000001			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15981	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000004			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000007			200.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	225.000,00	0,00	0,00
		SB01071	200.000,00	225.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000022			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18141	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000014			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000016			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18132	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000018			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB10142	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14042	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000025			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000030			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB20131	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000049			0,00	649.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	649.000,00	0,00	0,00
		DB18011	0,00	649.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000055			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000021			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB06071	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000036			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000041			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000046			0,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00
		DB15981	0,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000056			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16121	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000001			124.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		124.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		SB01031	124.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000032			200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		DB16141	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000039			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10121	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000041			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		DB19021	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000047			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16141	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000058			910.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		910.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		DB05061	910.000,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/000006			180.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		180.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		DB05001	180.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		SB01041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/000040			0,00	653.720,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	653.720,00	0,00	0,00
		DB12051	0,00	653.720,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000015			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000018			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11171	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000021			80.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		80.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB05051	80.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000023			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000034			0,00	0,00	47.416,28	47.416,28
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	47.416,28	47.416,28
		DB07111	0,00	0,00	47.416,28	47.416,28
LEGGE REGIONALE N. 1989/000036			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10161	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000064			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19061	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000012			0,00	115.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	115.000,00	0,00	0,00
		DB10161	0,00	115.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000024			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18031	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000033			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000037			0,00	250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	250.000,00	0,00	0,00
		DB19071	0,00	250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000052			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB06051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000043			4.100.000,00	4.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.100.000,00	4.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
		SB01041	4.100.000,00	4.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000049			0,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	50.000,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000016			15.800.000,00	9.520.166,38	4.000.000,00	4.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		15.800.000,00	9.520.166,38	4.000.000,00	4.000.000,00
		DB21031	15.800.000,00	9.520.166,38	4.000.000,00	4.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000035			0,00	30.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	30.000,00	0,00	0,00
		DB18101	0,00	30.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000041			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
LEGGE REGIONALE N. 1992/000043			0,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	100.000,00	0,00	0,00
		DB15981	0,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000046			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000048			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000050			0,00	63.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	63.000,00	0,00	0,00
		DB18101	0,00	63.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000051			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB05011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000056			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000026			137.800,00	32.500,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		12.800,00	0,00	0,00	0,00
		DB19061	12.800,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		125.000,00	32.500,00	0,00	0,00
		DB19052	125.000,00	32.500,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000028			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB15121	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15981	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000031			5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		DB10161	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000045			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000047			0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB14041	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	26.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
		DB14042	0,00	26.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000016			10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB14141	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB14241	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000043			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000050			35.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		35.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		SB01031	35.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000007			13.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		13.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		DB10161	13.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000016			0,00	1.054.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	1.054.000,00	0,00	0,00
		DB18071	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18072	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000028			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000031			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB18031	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000034			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000035			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000040			432.850,00	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		432.850,00	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		DB08022	432.850,00	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000046			3.340.735,94	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.340.735,94	0,00	0,00	0,00
		DB08201	3.340.735,94	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000047			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000050			19.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		19.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB08981	19.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000052			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01071	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000057			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000060			62.000.000,00	67.000.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		62.000.000,00	67.000.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00
		DB10001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20151	62.000.000,00	67.000.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20152	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000063			10.000.000,00	20.000.000,00	12.590.001,00	5.090.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.000.000,00	20.000.000,00	12.590.001,00	5.090.000,00
		DB15001	10.000.000,00	20.000.000,00	12.590.001,00	5.090.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000067			75.256,83	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		75.256,83	0,00	0,00	0,00
		SB01031	75.256,83	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000075			7.520.000,00	5.520.000,00	520.000,00	520.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		7.520.000,00	5.520.000,00	520.000,00	520.000,00
		DB20171	7.520.000,00	5.520.000,00	520.000,00	520.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20172	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000093			1.450.000,00	4.445.201,04	3.869.000,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.450.000,00	4.445.201,04	3.869.000,00	0,00
		DB18111	1.450.000,00	4.445.201,04	3.869.000,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18112	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000095			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11161	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11201	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000024			300.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		300.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB08302	300.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000025			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000039			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10142	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
LEGGE REGIONALE N. 1996/000040			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000070			70.000,00	277.120,11	329.773,44	329.773,44
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		70.000,00	277.120,11	329.773,44	329.773,44
		DB11111	0,00	277.120,11	329.773,44	329.773,44
		DB11981	70.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000075			0,00	7.029.582,98	1.100.000,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	7.029.582,98	1.100.000,00	0,00
		DB18101	0,00	3.601.281,90	0,00	0,00
		DB18151	0,00	3.428.301,08	1.100.000,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20172	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000013			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000016			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18152	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000019			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB06001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000022			175.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		175.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15121	175.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000047			0,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	50.000,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000055			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000056			173.972,79	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		173.972,79	50.000,00	0,00	0,00
		SB01031	173.972,79	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000010			3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
		DB20151	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000020			25.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		25.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11171	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11172	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000026			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000034			40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		DB05011	40.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000039			4.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
		DB07051	4.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000040			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10021	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000041			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000013			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11201	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000016			17.300.000,00	14.919.775,77	15.000.000,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		12.100.000,00	11.919.775,77	15.000.000,00	0,00
		DB14241	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14251	12.100.000,00	11.919.775,77	15.000.000,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		5.200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		DB14242	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14252	5.200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000017			400.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		400.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11001	400.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000018			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18092	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000021			114.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		80.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11211	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB11981	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		34.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11212	34.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000028			0,00	522,50	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	522,50	0,00	0,00
		DB16071	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16141	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16981	0,00	522,50	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000029			5.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		DB21031	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB21032	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000032			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000001			381.760.131,37	448.948.877,00	369.550.575,29	367.550.575,29
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		381.760.131,37	442.948.877,00	363.550.575,29	361.550.575,29
		DB12041	381.760.131,37	442.948.877,00	363.550.575,29	361.550.575,29
		DB12981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		DB12022	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		DB12042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000002			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB12022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000004			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12042	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18092	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18091	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000006			4.630.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.630.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		DB08201	4.630.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000009			4.741,08	1.942.885,17	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.741,08	1.942.885,17	0,00	0,00
		DB11111	4.741,08	1.942.885,17	0,00	0,00
		DB12041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000011			100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	100.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000016			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14252	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000036			0,00	79.208,43	11.831.000,00	6.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	79.208,43	11.831.000,00	6.000.000,00
		DB18101	0,00	79.208,43	11.831.000,00	6.000.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
LEGGE REGIONALE N. 2000/000038			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000042			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000043			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10131	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000044			3.000.000,00	6.165.477,50	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.000.000,00	6.165.477,50	0,00	0,00
		DB10001	3.000.000,00	950.000,00	0,00	0,00
		DB16121	0,00	5.195.477,50	0,00	0,00
		DB16981	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB05012	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000051			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000052			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10132	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000005			4.250.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.250.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB11171	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB19021	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000007			23.372.060,90	202.277.504,38	483.515.677,12	88.569.214,38
	.		18.000.000,00	0,00	404.000.000,00	62.615.635,00
		DB09010	18.000.000,00	0,00	404.000.000,00	62.615.635,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.089.952,76	195.877.504,38	79.515.677,12	25.953.579,38
		DB09011	4.939.952,76	195.784.004,38	79.406.677,12	25.844.579,38
		DB09041	150.000,00	93.500,00	109.000,00	109.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		282.108,14	6.400.000,00	0,00	0,00
		DB09012	282.108,14	6.400.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000009			2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		DB05011	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000011			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11171	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000030			993.750,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		993.750,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00
		DB19071	993.750,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000001			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000023			452.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21041	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		452.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB21042	452.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000024			0,00	140.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10141	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	140.000,00	0,00	0,00
		DB10142	0,00	140.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000026			3.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00
		DB19061	3.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000028			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10001	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000029			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11131	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000032			0,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	150.000,00	0,00	0,00
		DB18111	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18112	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000002			0,00	880.968,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	880.968,00	0,00	0,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18101	0,00	480.968,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB20121	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21031	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000007			1.643.266,25	5.900.000,00	6.000.000,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.643.266,25	5.900.000,00	6.000.000,00	0,00
		DB14141	1.643.266,25	5.900.000,00	6.000.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000008			719.580,22	700.000,00	899.284,25	899.284,25
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		719.580,22	700.000,00	899.284,25	899.284,25
		DB15101	719.580,22	700.000,00	899.284,25	899.284,25
LEGGE REGIONALE N. 2003/000012			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11222	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000013			300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		SB01031	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000017			0,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	200.000,00	0,00	0,00
		DB18131	0,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000036			0,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	150.000,00	0,00	0,00
		DB18111	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18112	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
LEGGE REGIONALE N. 2004/000001			117.253.000,00	64.886.128,38	39.300.000,00	15.000.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			116.693.000,00	64.181.128,38	39.300.000,00	15.000.000,00
DB19001			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
DB19021			105.717.000,00	58.579.000,00	38.500.000,00	14.900.000,00
DB19051			0,00	0,00	0,00	0,00
DB19061			10.676.000,00	5.302.128,38	800.000,00	100.000,00
DB19071			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			560.000,00	705.000,00	0,00	0,00
DB19052			560.000,00	705.000,00	0,00	0,00
DB19062			0,00	0,00	0,00	0,00
DB19072			0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
DB21031			0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000007			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
DB20161			0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000009			1.525.471,17	7.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			958.031,43	7.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
DB12041			0,00	0,00	0,00	0,00
DB20151			958.031,43	7.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
DB20171			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			567.439,74	0,00	0,00	0,00
DB07002			0,00	0,00	0,00	0,00
DB12012			0,00	0,00	0,00	0,00
DB12042			0,00	0,00	0,00	0,00
DB15142			109.439,74	0,00	0,00	0,00
DB18032			0,00	0,00	0,00	0,00
SB01042			458.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
LEGGE REGIONALE N. 2004/000011			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20151	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000012			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20151	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000014			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16071	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16072	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000023			1.100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.100.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB15121	1.100.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		DB15981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB15122	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000026			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		DB19061	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000031			84.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		84.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB08032	84.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000034			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB09011	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16121	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		DB11162	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16042	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16122	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000035			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11191	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000036			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16071	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16072	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000040			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15131	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14252	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000004			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20161	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
LEGGE REGIONALE N. 2005/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10161	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000008			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB09021	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000014			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000015			4.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
		SB01041	4.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000001			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000002			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08141	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000004			2.000.000,00	4.436.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21021	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.000.000,00	4.436.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB21022	2.000.000,00	4.436.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000007			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19061	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000008			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB05011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000013			1.769.760,00	2.270.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.769.760,00	2.270.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
		DB18101	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		SB01031	1.769.760,00	1.770.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000014			600.000,00	1.257.000,00	600.000,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	57.000,00	0,00	0,00
		DB05051	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB06981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB07981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB09981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11201	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12051	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14981	0,00	57.000,00	0,00	0,00
		DB16141	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18141	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB18981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19061	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB20151	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20161	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		500.000,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00
		DB11162	500.000,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00
		DB12022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12052	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20122	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000015			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB08032	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB10162	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18012	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18152	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000020			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18091	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000021			0,00	553.561,31	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	553.561,31	0,00	0,00
		DB18091	0,00	553.561,31	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000022			0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000027			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11201	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000033			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10161	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000034			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18151	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18092	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000035			259.722,42	865.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		259.722,42	865.000,00	0,00	0,00
		DB14222	259.722,42	865.000,00	0,00	0,00
		DB18002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000037			7.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11111	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		7.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB11112	7.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000038			0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB16141	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000005			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18121	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000009			1.807.000,00	7.100.000,00	3.800.000,00	3.014.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.807.000,00	7.100.000,00	3.800.000,00	3.014.000,00
		DB11001	1.500.000,00	5.500.000,00	3.000.000,00	2.214.000,00
		DB11171	67.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB12011	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12041	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15111	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16981	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18101	0,00	800.000,00	0,00	0,00
		DB19061	240.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB20161	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11162	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11222	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12012	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000010			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18152	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB21022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000012			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000013			80.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		80.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		DB21041	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000014			100.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		SB01001	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000015			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB05011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000018			6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20161	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20191	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB20192	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000019			18.041.799,07	21.535.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		18.041.799,07	21.535.000,00	0,00	0,00
		DB12031	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12041	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01041	18.041.799,07	21.535.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000022			0,00	8.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	8.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00
		DB18091	0,00	8.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00
		DB20151	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000023			90.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		90.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		DB05061	90.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		SB01001	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB05062	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000024			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11131	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000025			0,00	983.659,65	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	983.659,65	0,00	0,00
		DB15111	0,00	983.659,65	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2007/000028			48.777.118,46	36.854.000,00	32.500.000,00	17.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		48.017.118,46	36.854.000,00	20.000.000,00	6.000.000,00
		DB15131	48.017.118,46	36.854.000,00	20.000.000,00	6.000.000,00
		DB15141	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		760.000,00	0,00	12.500.000,00	11.000.000,00
		DB15142	760.000,00	0,00	12.500.000,00	11.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000002			4.232,76	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.232,76	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB12051	4.232,76	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000008			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12051	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000012			100.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00
		DB07041	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
		DB20161	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000013			0,00	371.707,24	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	371.707,24	0,00	0,00
		DB08022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10152	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14222	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15142	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18092	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18112	0,00	132.000,00	0,00	0,00
		DB18152	0,00	239.707,24	0,00	0,00
		DB21022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000014			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB08141	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08142	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000016			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11131	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14241	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000017			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11132	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11152	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000018			0,00	400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	400.000,00	0,00	0,00
		DB16121	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18011	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000023			149.529.000,00	145.635.000,00	144.859.646,37	144.859.646,37
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		149.529.000,00	145.635.000,00	144.859.646,37	144.859.646,37
		DB07051	147.783.000,00	144.050.000,00	143.249.502,20	143.249.502,20
		DB07111	950.000,00	815.000,00	819.569,76	819.569,76
		DB07121	796.000,00	770.000,00	790.574,41	790.574,41
		DB11141	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14262	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000028			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB12031	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15141	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15981	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000029			300.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		DB11131	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		DB11141	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11161	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11132	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000030			1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		DB10002	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000031			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16141	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000034			675.000,00	11.716.340,35	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		675.000,00	11.716.340,35	0,00	0,00
		DB15001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15111	0,00	11.716.340,35	0,00	0,00
		DB15121	675.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB15981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15122	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2008/000036			210.232,80	1.132.598,20	258.000,00	258.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.486,80	6.598,20	0,00	0,00
		DB11111	6.486,80	6.598,20	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		203.746,00	1.126.000,00	258.000,00	258.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB08002	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB08022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB10162	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11112	13.746,00	0,00	0,00	0,00
		DB11172	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11212	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14222	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14252	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15122	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB15142	90.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		DB18032	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18092	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18112	0,00	126.000,00	258.000,00	258.000,00
		DB18142	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18152	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB20122	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21012	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000001			0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
		DB16031	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
		DB16141	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16981	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000002			0,00	2.231.367,30	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			0,00	2.231.367,30	0,00	0,00
		DB18091	0,00	2.231.367,30	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18092	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000003			675.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		675.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB10001	675.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000004			13.750.000,00	12.538.000,00	15.995.198,00	7.995.198,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		13.650.000,00	12.438.000,00	15.995.198,00	7.995.198,00
		DB14241	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14261	13.650.000,00	12.438.000,00	15.995.198,00	7.995.198,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		DB14242	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14262	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000009			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB21011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000011			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000012			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000013			20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	20.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000014			45.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		45.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	45.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000015			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000016			0,00	0,00	500.000,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	500.000,00	0,00
		DB19061	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000022			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19061	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01001	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000024			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB06071	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000025			2.250.000,00	50.000,00	215.000,00	215.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.250.000,00	50.000,00	215.000,00	215.000,00
		DB06001	2.250.000,00	50.000,00	215.000,00	215.000,00
		DB06051	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000026			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB06071	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB06072	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000029			250.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		250.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00
		DB07002	250.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000030			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16042	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16142	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000034			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB16042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2009/000037			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB19061	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000010			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		DB19021	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000015			1.147.300,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.147.300,00	0,00	0,00	0,00
		DB10122	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11172	77.300,00	0,00	0,00	0,00
		DB12032	270.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB15142	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB18092	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB19052	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
LEGGE REGIONALE N. 2010/000018			4.000.000,00	3.500.000,00	3.014.000,00	1.500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.000.000,00	3.500.000,00	3.014.000,00	1.500.000,00
		DB11001	4.000.000,00	3.500.000,00	3.014.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000019			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11162	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000022			10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		DB05031	10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000023			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08141	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000025			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB12041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2010/000026			268.650,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		268.650,00	0,00	0,00	0,00
		DB08002	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB08022	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14042	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB18112	268.650,00	0,00	0,00	0,00
		DB18132	0,00	0,00	0,00	0,00
		SB01002	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/000005			500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	0,00	0,00	0,00
		DB21011	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		300.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2012	Stanziamiento per l'anno 2013	Stanziamiento per l'anno 2014	Stanziamiento per l'anno 2015
		DB21012	300.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/000006			20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		SB01031	20.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2011/000007			16.220,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		16.220,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
		DB07001	16.220,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/000005			3.170.000,00	1.975.250,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.170.000,00	1.975.250,00	0,00	0,00
		DB07001	0,00	0,00	0,00	0,00
		DB11111	2.620.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
		DB14241	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
		DB18001	0,00	75.250,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/000006			1.078.500,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.078.500,00	0,00	0,00	0,00
		DB10142	1.078.500,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/000009			0,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	100.000,00	0,00	0,00
		DB15131	0,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2012/000011			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		DB14251	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2013/000008			0,00	7.222.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	7.222.000,00	0,00	0,00
		DB20151	0,00	7.222.000,00	0,00	0,00

Allegato B (art. 28)
Tabella A (art. 27 l.r. 37/2006)

Titolo II

Caccia e pesca

NUMERO D'ORDINE D.lgs (230/1991)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	TASSA DI RILASCIO EURO	TASSA ANNUALE EURO
18	Licenza per la pesca nelle acque interne:		
	tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi	22,00	22,00
	tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50	12,00	12,00
	tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m. 1.50	8,00	8,00
	tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna" con o senza mulinello; con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50	14,00	14,00
	Soprattassa annuale:		
	per le licenza di tipo A	€ 43,00	
	per le licenza di tipo B	€ 23,00	
	per le licenza di tipo C	€ 14,00	

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 299
Legge finanziaria per l'anno 2013.

- Presentato dalla Giunta regionale il 1 ottobre 2012.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 2 ottobre 2012.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 29 aprile 2013 con relazione di Luca Pedrale, Mario Carossa, Davide Bono, Aldo Reschigna.
- Approvato in Aula il 3 maggio 2013 con 27 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

- Il testo vigente dell'articolo 2 della l. r. 13/2005 è il seguente:

“Art. 2. (Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 42 della l.r. 34/2008 è il seguente:

“Art. 42. (Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, favoriscono, mediante la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica finalizzati anche al trasferimento di impresa extra famiglia, la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo e di creazione di impresa, impresa individuale, società di persone, società di capitali, ivi comprese società cooperative, purché abbiano sede legale, amministrativa e operativa in Piemonte, anche mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacità tecniche e professionali dei soggetti di cui all'articolo 29.

2. La Regione e gli enti locali, nel favorire le iniziative di autoimpiego e di creazione d'impresa di cui al comma 1, assicurano l'integrazione con i servizi per il lavoro di cui agli articoli 19 e 20.

3. Per le società cooperative, ai fini della concessione di contributi, finanziamenti agevolati e di garanzie di accesso al credito, si applicano le specifiche norme previste nella legislazione regionale di settore.

4. La Giunta regionale stabilisce :

- a) l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;
- b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;
- c) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici concessi;
- d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento.

5. La Giunta regionale stabilisce, altresì, i criteri, le modalità ed i termini di concessione dei contributi, dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per l'accesso al credito di cui al comma 1 finalizzati alla :

- a) copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnico-gestionale connesse all'avvio dell'attività;
- b) formazione professionale e manageriale;
- c) realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività;
- d) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

6. Al fine di favorire l'accesso al credito e la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, sono utilizzati i fondi regionali di garanzia e di rotazione appositamente istituiti.

7. La gestione dei fondi è affidata, con apposita convenzione, al soggetto gestore dei fondi nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 33 della l.r. 34/2008 è il seguente:

“ Art. 33. (Sostegno all'inserimento lavorativo)

1. La Regione e gli enti locali favoriscono l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), appartenenti alle categorie previste all'articolo 2, lettera k), del d.lgs. 276/2003 nonché i soggetti di età compresa tra quarantacinque e quarantanove anni e gli ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei soggetti disabili per i quali si applicano gli articoli 34, 35 e 36, mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione che assumono a tempo indeterminato.

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di attività di orientamento, di riqualificazione professionale, nonché al riconoscimento dei compensi per l'attività di accompagnamento e tutoraggio nell'avvenuto inserimento lavorativo.

3. L'incentivazione di cui al comma 1 si attua mediante l'erogazione del contributo, per i primi dodici mesi di attività del soggetto assunto, commisurato al monte ore di lavoro mensile effettivamente svolto, e del compenso al tutor. L'entità del contributo e del compenso è determinata secondo i criteri indicati dal comma 7.

4. I datori di lavoro interessati non devono, inoltre, avere in corso interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria o aver fatto ricorso a procedure di riduzione di personale, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo.

5. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado del titolare dell'impresa e degli amministratori in caso di società.

6. La risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, effettuata nel termine di tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato, comporta la restituzione integrale del contributo erogato, salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

7. La Giunta regionale dispone il trasferimento delle somme necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 1 alle province, che provvedono, nell'ambito degli indirizzi regionali, all'individuazione dei criteri e delle priorità di utilizzo dei fondi in relazione ai diversi interventi previsti a favore dei destinatari indicati al comma 1.

8. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), eroga anche, avvalendosi dell'Agenzia Piemonte Lavoro, contributi a favore dei datori di lavoro pubblici e privati, a titolo di rimborso delle spese necessarie per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici, finalizzate alla possibilità di impiego dei soggetti non vedenti e per l'installazione di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico.”.

- Il testo vigente dell'articolo 48 della l.r. 34/2008 è il seguente:

“ Art. 48. (Incentivi alla stabilizzazione del posto di lavoro)

1. La Regione, in coerenza con i principi e gli obiettivi contenuti nella direttiva 1999/70/CEE del Consiglio europeo del 28 luglio 1999, applicata col decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) e successive modificazioni e integrazioni, interviene per favorire la trasformazione dei contratti di lavoro di durata temporanea in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'attribuzione dell'incentivo, nonché l'ammontare di esso e l'eventuale divieto di cumulo con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

3. La Giunta regionale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, concede un incentivo economico alle imprese che, senza soluzione di continuità, trasformano i contratti di lavoro di durata temporanea in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a condizione che l'impresa applichi ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

4. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dalla trasformazione dei contratti di lavoro di durata temporanea, esclusi i casi di dimissione del lavoratore, di licenziamento dello stesso per giusta causa o giustificato motivo, comporta la revoca dell'incentivo e l'obbligo di restituzione alla Regione.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è riportato in nota all'articolo 1.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 2 del d.l. 35/2013 è il seguente:

“ Art. 2. (Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio

2013 e il 15 febbraio 2014. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:

a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;

b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;

c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;

d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione.

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014."

8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 30 giugno, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.”.

- Il testo vigente dell'articolo 3 del d.l. 35/2013 è il seguente:

“ Art. 3. (Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN)

1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al

comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le regioni trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo periodo, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranches successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per il quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.”.

Note all'articolo 8

- Il testo vigente dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“ Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è riportato in nota all'articolo 1.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 60 della l.r. 22/2009 è il seguente:

“Art. 60. (Istituzione di un fondo rotativo per le agenzie formative)

1. Al fine di consentire al sistema formativo regionale sia di supportare le politiche attive del lavoro nell'attuale fase di crisi economico-produttiva, sia di procedere alla necessaria ristrutturazione del sistema stesso, è autorizzata l'istituzione di un fondo rotativo a breve della durata di ventiquattro mesi.

2. L'utilizzabilità del fondo di cui al comma 1 da parte delle agenzie formative è subordinata alla approvazione di piani aziendali che contengano i necessari elementi di razionalizzazione, nonché l'indicazione dei settori e delle azioni di investimento per la qualificazione. La Giunta regionale predispone criteri per disciplinare le modalità per l'erogazione ed il reintegro del fondo.

3. Il fondo di cui al comma 1 è istituito all'interno della UPB SB01001 con una dotazione di 7.000.000,00 euro per l'anno 2009 e di 3.000.000,00 euro per l'anno 2010. Alla copertura finanziaria degli oneri per la costituzione del fondo si provvede con le disponibilità dell'UPB DB15001.”

- Il testo vigente dell'articolo 27 della l.r. 28/2007 è il seguente:

“Art. 27. (Piano triennale di interventi)

1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione, entro il mese di maggio dell'anno di scadenza del precedente piano, la proposta di piano triennale di interventi.

2. Il piano triennale definisce:

a) le priorità e le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio, le risorse economiche per farvi fronte ed i relativi criteri di ripartizione tra gli enti locali;

b) le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate per le tipologie di intervento definite dall'articolo 12, comma 2;

c) i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso;

d) i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;

e) le modalità per la presentazione dei progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);

f) gli interventi di edilizia scolastica;

g) i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge.

3. La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse.”.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 29, comma 1, della l.r. 2/2009 è il seguente:

“Art. 29. (Innevamento programmato)

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.”.

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 2/2009 è il seguente:

“Art. 16. (Gestore della pista)

1. La funzione di gestore della pista di discesa è assunta dal titolare della gestione, ai sensi della l.r. 74/1989, dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista medesima, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate.

2. La funzione di gestore della pista di fondo è assunta dal soggetto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f)”.

Note all'articolo 13

- Il testo degli articoli 2 e 3 del d.l. n. 35/2013 è riportato in nota all'articolo 7.

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è il seguente:

“Art. 6. (Addizionale regionale all'IRPEF)

1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:

- a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
- b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
- c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

2. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.

3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 12.

4. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti

IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.

6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 2014.

8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 è esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3, ultimo periodo.

9. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 è sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per mancato rispetto del piano stesso.

10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.”.

- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) è il seguente:

“Art. 11. (Determinazione dell'imposta)

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell' articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.

2 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all' articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.

3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis nonché in altre disposizioni di legge.

4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell' articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.”.

Note all'articolo 14

- Il testo dell' articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 è il seguente:

“ 11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del d.l. n. 95/2012 è riportato in nota all'articolo 14.

- Il testo dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è il seguente:

“ 11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell' articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato in nota all'articolo 1.

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

“Articolo 30. (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all' articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.”.

- Il testo dell'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) è il seguente:

“ 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”.

- Il testo dell'articolo 1 comma 562 della l. 296/2006 è il seguente:

“ 562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.”.

- Il testo dell'articolo 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 è il seguente:

“ 7. È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al

terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.”.

- Il testo dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è il seguente:

“ 2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato in nota all'articolo 1.

Note all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 è il seguente:

“Art. 4.(Tipologia e requisiti delle case di cura private)

1. Le case di cura private possono essere:

1) case di cura medico-chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche;

2) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;

3) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;

4) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;

5) case di cura ad indirizzo monospecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica;

6) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, ecc.).

2. L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio piemontese sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.

3. Le case di cura private devono avere un direttore sanitario che è responsabile della organizzazione e della funzionalità dei servizi igienico-sanitari.

4. Il direttore sanitario di casa di cura privata deve, in particolare, svolgere i compiti e possedere i requisiti stabiliti nell'allegato di cui al precedente secondo comma.

5. La nomina del direttore sanitario è subordinata alla autorizzazione della Giunta Regionale, che la rilascia su proposta della casa di cura interessata e previo parere del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza di cui alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30.

6. Eventuali temporanee sostituzioni potranno aver luogo nei termini stabiliti al punto 25 dell'allegato di cui al precedente secondo comma, con l'obbligo della casa di cura di informare, di volta in volta e motivatamente, l'Unità Socio Sanitaria Locale competente e l'Amministrazione Regionale nel termine massimo di dieci giorni dall'inizio della sostituzione stessa; tale sostituzione

non può essere superiore ai sessanta giorni, rinnovabili previa richiesta adeguatamente motivata e documentata.

7. Al direttore sanitario è vietata ogni attività di diagnosi e cura nell'ambito della casa di cura, qualora la stessa sia dotata di oltre 150 posti letto.”.

Note all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Assetto quantitativo e qualitativo)

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono definiti tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 16 del d.lgs. 422/1997.

1 bis. I servizi minimi di cui al comma 1 devono assicurare in particolare, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale:

a) l'integrazione fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e fra i differenti modi di trasporto;

b) il pendolarismo scolastico e lavorativo;

c) la fruibilità da parte degli utenti dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

d) le esigenze di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;

e) la necessità di trasporto delle persone con disabilità.

2. L'entità dei servizi minimi è definita sulla base di un indice parametrico di offerta individuato anche in relazione alla quantità ed alle caratteristiche della domanda di mobilità espressa dal territorio, agli obiettivi di quota di mercato del trasporto pubblico, alle aree a domanda debole, nonché al valore obiettivo di efficienza assunto per il rapporto tra ricavi e costi.

3. Gli enti locali possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

4. I parametri qualitativi e gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, per ogni tipologia di servizio di cui all'articolo 2, sono definiti nelle rispettive carte dei servizi, parte integrante dei programmi triennali dei servizi e dei contratti di servizio di cui all'articolo 10.

5. L'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi è oggetto di monitoraggio e vigilanza da parte degli enti a cui è demandata l'amministrazione del servizio.

6. Gli enti locali possono autorizzare servizi di trasporto esercitati da terzi in regime di concorrenza, purchè in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali). Tali servizi sono esenti da obblighi tariffari ed esercitati senza sovvenzioni da parte degli enti locali competenti per l'autorizzazione. Le autorizzazioni sono revocabili in qualsiasi momento senza obbligo di indennizzo.”.

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 1/2000 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 10. (Contratti di servizio)

1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera Regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole.

2. Il periodo di validità del contratto di servizio è pari ad anni sei. Decorsa la metà del periodo contrattuale l'amministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:

- a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio medesimo;
- b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;
- c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.

2.1 Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in ordine alla validità dei contratti di servizio, in fase di prima attuazione dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli enti possono stipulare contratti di durata inferiore ai sei anni al fine di favorire, all'interno dei bacini ottimali individuati con provvedimento della Giunta regionale, l'allineamento ad un'unica data delle scadenze dei nuovi contratti di servizio con quelli in essere già affidati con procedure di gara.

2 bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.

3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l'azienda di trasporto è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.

4. I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi:

- a) il periodo di validità del contratto;
- b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;
- c) l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché le relative modalità di pagamento;
- d) le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;
- e) le modalità di revisione e di risoluzione del contratto;
- f) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;
- g) le tariffe del servizio;
- h) le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del d.lgs. 285/1992;
- i) la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dell'ente;
- j) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione ai clienti, rispetto dell'ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale;
- k) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;
- l) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
- m) l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
- n) l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;
- o) l'obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;
- p) l'obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio;

q) la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti.

5. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

6. Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità.”.

Note all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 9. (Indennità di funzione e rimborsi)

1. L'indennità mensile di funzione ai componenti del CO.RE.COM., per dodici mensilità, è così determinata:

- a) al Presidente un importo pari a 2.589,51 euro;
- b) al Vicepresidente un importo pari a 1.726,34 euro;
- c) all'altro componente un importo pari a 1.726,34 euro.

2. Nel caso in cui il Presidente del CO.RE.COM. sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al componente più anziano di età spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

3. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente del CO.RE.COM. si applica l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e tale istituto può essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del CO.RE.COM..

4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un rimborso spese onnicomprensivo calcolato moltiplicando la distanza tra la sede istituzionale dell'ente locale di appartenenza e la sede di svolgimento delle sedute per un quinto del costo di un litro di benzina.

5. Ai componenti del CO.RE.COM. che su incarico del CO.RE.COM., per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del CO.RE.COM. medesimo, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.”.

Note all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 2. (Società consortile)

1. La società consortile per azioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 promossa dai soci fondatori, Regione Piemonte e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, è senza scopo di lucro, a totale partecipazione pubblica.

2. L'oggetto sociale comprende il coordinamento e l'integrazione delle iniziative volte a favorire l'internazionalizzazione dell'economia piemontese quali in particolare:

- a) il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sui mercati esteri;
- b) l'attrazione degli investimenti in Piemonte;
- c) la valorizzazione internazionale dell'offerta turistica regionale;

d) la promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi delle imprese piemontesi compresa la filiera agroalimentare;

e) la valorizzazione del "sistema Piemonte" anche al fine di connotarne territorialmente i prodotti e di accrescerne il richiamo commerciale.

3. In proporzione alla quota azionaria posseduta è richiesto ai soci di contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 2615 ter, comma 2, del codice civile, al funzionamento dell'organizzazione consortile.”.

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 13/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“ Art. 5. (Disposizione finanziaria)

1. Per la sottoscrizione delle azioni della società di cui all'articolo 2 è stanziata la somma di 125 mila euro, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

2. (abrogato)

3. Al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede con le dotazioni finanziarie delle UPB SB01031 (Gabinetto Presidenza della Giunta Affari internazionali e comunitari Titolo - I - spese correnti).”.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 25/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 5 (Trattamento economico)

1. Ai componenti della Commissione è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza pari a 220 euro e un rimborso spese calcolato moltiplicando la distanza, andata e ritorno, tra la residenza e la sede della riunione con il costo chilometrico medio d'esercizio riferito ad un'autovettura a benzina di segmento di tipo “D” definito annualmente dall'Ufficio di Presidenza sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I.”.

Note all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 27 della l.r. 37/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 27. Tasse e soprattasse e ripartizione dei proventi)

1. Le tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne di cui al numero d'ordine 18 del Titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) vengono rideterminate come nell'allegata tabella A.

2. Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

3. Il versamento è valido per un periodo di trecentosessantacinque giorni decorrenti dal giorno del versamento stesso.

4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1, per l'esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

5. abrogato.”.

Note all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16. (Revoca delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione è revocata quando:

a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l'esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato;

b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l'attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;

c) il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

d) abrogata;

e) viene meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

f) il titolare dell'autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

g) in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non avvia l'attività nei termini previsti dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

h) in caso di subingresso per causa di morte, il successore non acquisisce il requisito professionale entro i termini stabiliti;

i) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e il titolare dell'attività non richiede l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

j) nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.

2. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a DIA, invece della revoca dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.”.

- Il testo dell'articolo 21 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21 (Sanzioni)

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza l'autorizzazione o quando questa è stata revocata o sospesa o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 12.000,00 euro”.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro, ad eccezione della violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente alla media nazionale verificatasi nei due anni precedenti. Entro il 1° dicembre di ogni biennio, la Giunta regionale fissa, seguendo tali criteri, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le violazioni di cui all'articolo 180 del r.d. 635/1940, relativamente alle attività di cui all'articolo 2. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge, per le violazioni della l. 287/1991, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.”.

- Il testo dell'articolo 22 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 22. (Formazione e accesso al credito)

1. La Regione promuove e incentiva l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento e la riqualificazione del livello professionale ed imprenditoriale, secondo i criteri e le modalità definite in attuazione degli articoli 16 e 17 della l.r. 28/1999.

1 bis. La riqualificazione degli operatori in attività costituisce requisito indispensabile per ottenere il marchio regionale di qualità di cui all'articolo 23. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua specifici percorsi di formazione, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale.

2. Le piccole imprese commerciali che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 18 della l.r. 28/1999.

3. La Regione sostiene le azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela attuate dalle imprese che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dalle loro forme associative, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.”.

Note all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 19/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Costituzione e oggetto sociale)

1. La Regione provvede alla costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte), il cui capitale sociale iniziale, determinato in euro 120.000,00, è interamente sottoscritto dalla Regione.

1 bis. Alla SCR-Piemonte S.p.A. sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3.

2. L'oggetto sociale comprende le funzioni di cui al comma 1ed in particolare:

a) la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;

b) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale;

c) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, la stipula di convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2000') di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;

d) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b) e c), incluse le procedure di esproprio.

3. La Regione affida alla SCR-Piemonte spa la realizzazione, in veste di stazione appaltante, degli interventi individuati nella programmazione di cui all'articolo 6.

4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva lo statuto della SCR-Piemonte spa.”.

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 19/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 3. (Soggetti destinatari)

1. La SCR-Piemonte spa svolge la sua attività in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel suo territorio:

a) enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del servizio sanitario regionale;

b) enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali per la casa.

2. Fermi gli ulteriori vincoli previsti della normativa statale e regionale di utilizzazione dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2007'), per le funzioni di cui all'articolo 2, la Regione e i soggetti di cui al comma 1, lettera a), ricorrono agli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione posti in essere dalla SCR-Piemonte S.p.A.. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), hanno facoltà di ricorrere alla SCR-Piemonte S.p.A..”.

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 19/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 4. (Criteri di gestione)

1. Nell'espletamento delle sue funzioni la SCR-Piemonte spa opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.

2. Nella realizzazione della sua attività la SCR-Piemonte spa opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

2 bis. Per le attività indicate all'articolo 2 è stabilito un meccanismo di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario degli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione posti in essere dalla SCR-Piemonte S.p.A. il quale è tenuto a versare una commissione non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'applicazione della commissione, nonché per la definizione dell'entità della stessa.”.

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 5. (Organi della società e direttore generale)

1. Sono organi della società l'assemblea dei soci, il consiglio di sorveglianza ed il consiglio di gestione ai sensi dell'articolo 2409 octies e seguenti del codice civile.

2. Il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o, in alternativa, può nominare uno o più direttori generali.";

3. L'attività tecnica nei settori di interesse della SCR-Piemonte spa è coordinata dal direttore generale. Il direttore generale viene nominato dal consiglio di gestione."

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 28/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 12. (Assegno di studio)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:

a) iscrizione e frequenza;

b) libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte così formulate:

a) per le spese di iscrizione e frequenza, in forma decrescente in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare;

b) per libri di testo, attività integrative dei piani dell'offerta formativa e trasporti, in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.

3. L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, ma non è ammessa la concorrenza su entrambe le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal piano triennale di cui all'articolo 27.

5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione sulla base delle istanze presentate dalle famiglie, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27, che definisce:

a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie;

b) l'entità massima dell'assegno di studio erogabile;

c) l'importo dell'assegno per ogni ordine di scuola;

d) l'importo dell'assegno per ogni fascia di reddito;

e) la percentuale di rimborso della spesa;

f) il limite della situazione reddituale per poter accedere all'assegno;

g) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie.

6. Gli assegni di studio di cui al comma 1 sono cumulabili con le provvidenze previste dalla l. 62/2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo).

6 bis. La Giunta regionale approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento, l'importo minimo, i termini di presentazione delle istanze e di erogazione degli assegni di studio di cui al comma 1."

Note all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 20 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 20. (Mansioni degli operatori di primo soccorso)

1. L'operatore di primo soccorso è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero e di primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.

1 bis. La figura di operatore di primo soccorso si articola nelle categorie:

- a) operatore di primo soccorso su piste da discesa;
- b) operatore di primo soccorso su piste da fondo.

2. I requisiti ed il percorso di abilitazione degli operatori di primo soccorso sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

2 bis. Sono fatte salve e vengono riconosciute le abilitazioni al servizio di soccorso, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai soggetti appartenenti all'Esercito italiano, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo forestale dello Stato ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, ai soggetti appartenenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico provenienti dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico), nonché ai soggetti appartenenti alla Federazione italiana sicurezza piste sci (FISPS) che hanno ottenuto l'abilitazione come soccorritore o pattugliatore nei corsi tenuti dalla Scuola regionale o nazionale FISPS, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della Regione.

2 ter. Sono fatte salve e vengono riconosciute inoltre le abilitazioni al soccorso su pista da discesa, ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai volontari dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) e della Croce rossa italiana formati dalle rispettive scuole di soccorso piste e certificati dal Servizio di emergenza sanitaria 118 del Piemonte.”.

- Il testo dell'articolo 42 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 42. (Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) possono essere concesse per:

a) l'installazione e la manutenzione di difese fisiche, di palinatura e di delimitazioni laterali, di apposita segnaletica e di sistemi informativi secondo gli standard previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge;

b) gli interventi di manutenzione delle piste volti all'eliminazione degli ostacoli rimovibili, alla segnalazione e alla protezione con difese degli ostacoli fissi che non possano essere rimossi, alla segnalazione e messa in sicurezza dei passaggi stretti, dei percorsi di collegamento, degli incroci tra piste, degli attraversamenti od imbocchi da e per piste naturali e varianti, degli attraversamenti con strade carrozzabili, delle piste non battute e di quanto altro necessiti di tali interventi;

c) gli interventi di segnalazione e manutenzione in relazione al pericolo valanghe, nonché l'acquisto e l'installazione delle relative attrezzature, anche per il distacco artificiale delle stesse e la bonifica del territorio;

d) il servizio di vigilanza e il servizio di primo soccorso sulle piste;

e) gli interventi di riassetto idrogeologico-ambientale finalizzati alla messa in sicurezza delle piste;

f) altri interventi non ricompresi nel presente elenco purché finalizzati alla messa in sicurezza delle piste o delle aree sciabili di appartenenza;

g) i sistemi di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento degli operatori del settore e del personale incaricato degli interventi per la sicurezza.

2. In caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale e in considerazione della necessità di un adeguato innevamento ai fini dell'agibilità delle piste in condizioni di sicurezza, le agevolazioni di cui al comma 1 possono altresì essere concesse per gli interventi atti a garantire un corretto innevamento, tra cui risultano ricompresi:

a) la produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione;

b) gli interventi di movimentazione, stesura, riporto e conservazione del manto nevoso, relativi sia alla neve programmata, sia alla neve naturale, anche per il tramite di appositi mezzi meccanici, con la creazione di zone d'ombra sulle piste, la predisposizione di barriere per controllare e contenere la discesa naturale della neve, la copertura del manto nevoso o dei ghiacciai con pellicole sintetiche riflettenti per impedirne lo scioglimento, il drenaggio di alcune zone per evitare lo scioglimento prematuro degli accumuli di neve;

c) gli interventi atti a contrastare l'usura del manto nevoso e a rendere necessaria ai fini della pratica dello sci una base innevata di spessore inferiore a quello altrimenti richiesto, anche mediante spietramenti.

2 bis. I soggetti di cui all'articolo 45, che siano proprietari o gestiscano piste da sci sulle quali insistono impianti di innevamento già di proprietà regionale trasferiti agli enti locali, non possono accedere alle agevolazioni previste dal comma 2 per le medesime piste.

3. Le agevolazioni previste per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere riconducibili e funzionali, direttamente o indirettamente, agli obiettivi di sicurezza prefissati.

4. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per la sicurezza delle aree sciabili.".

Note all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 22/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16. (Ambito di applicazione)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 479/2008 della Commissione del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed al titolo IV del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante le relative disposizioni di applicazione, la Regione disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relativi alle superfici vitate impiantate abusivamente.

2. Ai fini della presente sezione per superfici vitate impiantate abusivamente si intendono le superfici impiantate a partire dal 1 aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

3. La presente sezione non si applica alle superfici vitate impiantate abusivamente già regolarizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

3 bis Il capitale ricavato dalle suddette sanzioni dovrà essere reimpiegato prioritariamente nel settore agricolo, tramite aiuti finanziari a soggetti pubblici o privati che adoperano in tale settore.".

- Il testo dell'articolo 61 della l.r. 22/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 61. (Disposizioni di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane)

1. A supporto e completamento del processo di riorganizzazione dell'ente, la Regione adotta misure di razionalizzazione volte a favorire un miglior utilizzo delle risorse umane.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il personale regionale delle categorie, in servizio a tempo indeterminato, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente

la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. Il dipendente interessato, a condizione che entro l'anno solare di riferimento raggiunga il requisito minimo contributivo richiesto, può presentare richiesta di esonero entro la data annualmente stabilita con provvedimenti organizzativi della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il personale dei rispettivi ruoli. La richiesta non è revocabile. È data facoltà all'amministrazione di accogliere la domanda in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esonero, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

4. I dipendenti esonerati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione regionale.

5. Fino alla data del collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del relativo trattamento economico e di tutti gli oneri versati dall'amministrazione non possono essere utilizzati per altre finalità.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale non dirigente dipendente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali, previa emanazione di indirizzi applicativi da parte della Giunta regionale, finalizzati all'effettiva riduzione della spesa del personale.

7. L'applicazione delle presenti disposizioni non può comportare incremento di spesa per il personale.

7 bis. Al personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, nonché al personale non dirigente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali ed ausiliari, che abbia visto accolta in modo definitivo la propria domanda di esonero in seguito a procedure di bando già espletate e che sia interessato dall'applicazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. 122/2010, viene corrisposto il trattamento economico pari al 50 per cento anche per il periodo di esonero supplementare risultante dall'applicazione della predetta disposizione.

7 ter. Al personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, nonché al personale non dirigente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali ed ausiliari, che abbia terminato il periodo di esonero supplementare di cui al comma 7 bis e non ha visto accolta la propria istanza per l'accesso ai benefici per i cosiddetti lavoratori salvaguardati ai sensi dell'articolo 24, commi 14 e 15, del d.l. 201/2011 e del decreto interministeriale 1° giugno 2012, continua ad essere corrisposto il trattamento economico pari al 50 per cento, oltre al versamento dei contributi a carico delle rispettive amministrazioni. La corresponsione del suddetto trattamento economico cessa sia in caso di maturazione del diritto a pensione sia nell'ipotesi di riconoscimento dei benefici dei cosiddetti lavoratori salvaguardati.

8. Con propri atti organizzativi l'amministrazione disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72, commi 7, 9, 10 e 11 del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, in materia di trattenimento in servizio."

Note all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 28 della l.r. 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 28. (Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale)

1. Sono enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale le ATC preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono confermate nella medesima natura giuridica e continuano ad esercitare le funzioni loro già attribuite, come integrate dai disposti della presente legge.

2. Le ATC sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive province o, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) delle aree diversamente individuate con deliberazione del Consiglio regionale.

2 bis. In relazione alle finalità statutarie, l'attività istituzionale delle A.T.C. inerente gli alloggi di edilizia sociale non può configurarsi di tipo commerciale, in quanto connessa all'esercizio di funzioni dirette alla salvaguardia della coesione sociale e alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi.

3. Il Consiglio regionale, su richiesta di ogni singola ATC, può autorizzarne con deliberazione la trasformazione in ente pubblico economico, disciplinandone, in deroga a quanto previsto dalla presente legge, i conseguenti aspetti organizzativi e contabili. Data la natura pubblica degli enti trasformati, l'accesso continua ad avvenire tramite concorso. Per i dipendenti delle ATC in servizio alla data della trasformazione, ove con questa sia previsto un diverso contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), il passaggio deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) garanzia della mobilità nel comparto pubblico senza limiti temporali, secondo un inquadramento contrattuale equivalente a quello posseduto al momento della trasformazione;

b) in caso di mobilità verso aziende costituite in forma societaria da enti pubblici, il passaggio deve garantire un livello contrattuale almeno uguale o livello analogo in caso sia previsto un diverso CCNL a quello in cui il dipendente risulta inquadrato al momento della mobilità.

4. L'ATC di Novara, il cui ambito di competenza si estende anche al territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, provvede all'apertura ed alla gestione di uno sportello con sede nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, al fine di garantire ai propri assegnatari residenti in tale provincia servizi di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio di edilizia sociale.

5. Le ATC sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

5 bis. In caso di liquidazione della A.T.C. ai sensi dello Statuto, l'eventuale avanzo di patrimonio è devoluto alla Regione o, su indicazione della stessa, ad enti non commerciali svolgenti analoga attività istituzionale.

6. I comuni ed i loro consorzi, oltre alle ATC, sono enti attuatori degli interventi di edilizia sociale.

7. Gli enti pubblici diversi dalle ATC si avvalgono di norma delle ATC per la gestione del patrimonio di edilizia sociale di loro proprietà.”.

- Il testo dell'articolo 29 della l.r. 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 29. (Competenze delle ATC)

1. Le ATC, anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 28, comma 2, amministrano e gestiscono il proprio patrimonio e quello ad esse affidato da enti pubblici e da soggetti privati della Regione, nonché, previa comunicazione alla Giunta regionale, da enti pubblici o soggetti privati di altre Regioni.

2. Le ATC attuano inoltre interventi finalizzati all'incremento, al recupero ed alla conservazione del patrimonio di edilizia sociale e dei relativi servizi, anche attraverso processi di riqualificazione urbana, tramite:

a) l'impiego di risorse dello Stato e della Regione, nonché l'utilizzo di eventuali finanziamenti a tale fine disposti da altri enti ed istituzioni;

b) l'impiego di risorse finanziarie proprie o, in delega, di altri soggetti pubblici e privati;

c) la partecipazione a consorzi o società miste, per la formazione, attuazione e gestione di programmi edilizi ed urbanistici integrati;

d) l'attuazione, al pari delle cooperative edilizie, dei loro consorzi e delle imprese private, degli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata.

3. Le ATC, anche al di fuori dell'ambito di competenza di cui all'articolo 28, comma 2, espletano i compiti che possono essere loro affidati in materia di progettazione urbanistica esecutiva, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini dell'attuazione della gestione unitaria del complesso dei beni al servizio della residenza, quando il loro intervento sia richiesto da enti pubblici, soggetti privati od altra ATC comunque denominata.

3 bis. Alle A.T.C. non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti lavoratori o collaboratori. Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere reinvestiti in via esclusiva per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale, mediante incremento del patrimonio residenziale e dei relativi servizi, oltreché per la riqualificazione dell'esistente patrimonio immobiliare di edilizia sociale.”.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 25/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12)

1. Gli importi di cui all'allegato B della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) sono così modificati:

a) per l'esercizio finanziario 2011: 1.650.000,00 euro;

b) per l'esercizio finanziario 2012: 3.210.009,00 euro;

c) per l'esercizio finanziario 2013: 4.000.000,00 euro;

d) per l'esercizio finanziario 2014: 1.850.000,00 euro.”.

2. L'articolo 23 della l.r. 12/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. (Programmi di sperimentazione gestionale)

1. I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) per i quali è scaduto il termine del primo triennio di sperimentazione, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a sei anni, previa ridefinizione dei programmi in conformità alle previsioni di cui agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale ed ai vincoli di finanza pubblica derivanti dagli impegni assunti dalla Regione.”.

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 20 della l.r. 16/2012, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20 (Norma transitoria in materia di rendicontazione delle spese)

1. Limitatamente alla rendicontazione delle spese relative al contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari per l'esercizio annuale 2012, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Ogni gruppo provvede autonomamente in base all'apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alle spese inerenti il proprio funzionamento.

3. Entro il 28 febbraio 2013, i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzo dei fondi loro erogati nel 2012, articolata per categorie e per voci.

4. La nota riepilogativa è pubblicata in allegato al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso.

5. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la sospensione della corresponsione dei contributi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari.

5 bis. Quanto previsto dal comma 5 non si applica ai gruppi consiliari che non possono predisporre la nota riepilogativa in quanto i necessari documenti contabili non sono nella disponibilità del Presidente del gruppo consiliare o dei consiglieri regionali appartenenti al gruppo stesso per ragioni indipendenti dalla loro volontà.”.

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 24 della l.r. 18/2012, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 24 (Abrogazioni)

1. La legge regionale 16 marzo 1998, n. 10 (Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari) è abrogata.

2. In via transitoria l'Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress) mantiene la propria attività ivi compresi i rapporti attivi e passivi, i rapporti di lavoro del personale in comando dalle aziende sanitarie, le collaborazioni a vario titolo relativamente a logistica, edilizia sanitaria, HTA e HTM, ECM, accreditamento istituzionale, qualità e rischio clinico, costi standard, in servizio alla data del 31 dicembre 2012. La presente disposizione ha efficacia ai soli fini della chiusura dei rapporti giuridici pendenti fino al 30 giugno 2013.

2 bis. A decorrere dal 1° luglio 2013, senza ulteriori oneri a carico del bilancio, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress), individuandolo tra i dirigenti regionali, al fine di definire le procedure in essere e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti. Dal 1° luglio 2013 cessano i rapporti di lavoro e le collaborazioni a vario titolo in essere alla medesima data.

2 ter. La gestione liquidatoria ha una durata di diciotto mesi. Il commissario liquidatore provvede all'accertamento della situazione debitoria e creditoria dell'Aress e presenta le risultanze dell'attività e una relazione finale alla Giunta regionale.

3. L'articolo 39 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è abrogato.”.

Note all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 24 della l.r. 18/2012 è riportato in nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 43/1991 è il seguente:

“Art. 2.

1. L'I.R.E.S. sviluppa la propria attivita' di ricerca a supporto dell'azione programmatrice della Regione: in questo quadro ed in funzione della partecipazione degli Enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali, prevista dall'art. 3, comma 6, della legge 142/90, può fornire supporti alla programmazione subregionale.

2. L'Istituto, per il perseguimento delle finalita', di cui al comma 1, sviluppa programmi pluriennali ed annuali di ricerche in collaborazione con la Regione e, per le parti di rispettiva competenza, con gli altri Enti locali piemontesi.

3. Per il conseguimento di tali obiettivi l'I.R.E.S. instaura rapporti di collaborazione con Enti ed Organismi operanti nel settore della ricerca.”.

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.*

DB0902 (Risorse finanziarie ragioneria)

DB05001 (Affari istituzionali ed avvocatura Segreteria Direzione DB05 Titolo 1: spese correnti)

DB05011 (Affari istituzionali ed avvocatura Rapporti con le Autonomie locali Titolo 1: spese correnti)

DB07051 (Risorse umane e patrimonio Trattamento economico, pens., prev. ed ass. del personale Titolo 1: spese correnti)

DB09022 (Risorse finanziarie ragioneria Titolo 2: spese in conto capitale)

DB11111 (Agricoltura tut e gest della fauna selvatica e acquatica Titolo 1: spese correnti)

DB11201 (Agricoltura Servizi alle imprese Titolo 1: spese correnti)

DB11202 (Agricoltura Servizi alle imprese Titolo 2: spese in conto capitale)

DB12022 (Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica Reti ferroviarie ed impianti fissi Titolo 2: spese in conto capitale)

DB12032 (Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica Viabilità e sicurezza stradale Titolo 2: spese in conto capitale)

DB18111 (Cultura, turismo e sport Sport Titolo 1: spese correnti)

DB18112 (Cultura, turismo e sport Sport Titolo 2: spese in conto capitale)

DB20151 (Sanità Risorse finanziarie Titolo 1: spese correnti)